



COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento n° 70 - C.A.P. 07049)

Tel. 079 3817000/3817008 – Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 – E. Mail: comunedi-usini@cert.legalmail.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

N. 215 del 20-11-2025

OGGETTO: Costituzione fondo per il salario accessorio del personale dipendente anno 2025. Art. 79 CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022. Integrazione fondi RAS di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. n. 18.2023 - Integrazione fondi di cui all'art. 14, c. 1-bis, della L. n. 69.2025, di conversione del D.L. n. 25/2025 (Decreto PA).

L'anno duemilaventicinque addì venti del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 16 del 03.10.2022, con il quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di Servizio titolare di Posizione organizzativa fino a fine mandato elettorale, ai sensi dell'art. 50, c. 10 e art. 109, c. 2, del D.lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7 del Ccnl 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del Ccnl del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 del 16.11.2022 e risultano suddivise in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

VISTA la propria determinazione n. 71 del 18.03.2025, recante: “Costituzione fondo per il salario accessorio del personale dipendente anno 2025. Art. 79 CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.”;

PRESO ATTO che il fondo risulta costituito da € 109.463,80, suddiviso per € 55.843,10 nella parte certa e stabile ed € 53.620,70 nella parte variabile, come da determina prima indicata.

PRESO ATTO altresì del parere rilasciato dal Revisore dei Conti sul predetto fondo, acquisito al prot. n. 3544 del 28.03.2025;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 126 del 10.11.2025, recante: “Presa d'atto Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/29 del 29.11.2024 e della determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 6591 del 12.12.2024 di riparto delle somme stanziare a favore del comune di Usini e destinate alla contrattazione decentrata integrativa dei dipendenti. Integrazione del fondo delle risorse decentrate parte variabile - anno 2025 personale dell'ente. Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica.”, con la quale è stata demandata al sottoscritto l'integrazione del fondo salario accessorio del personale dipendente – parte variabile, della somma erogata dalla R.A.S. pari a complessivi € 20.776,28 (comprensivi di oneri riflessi ed IRAP a carico dell'ente) e destinati a tutto il personale dipendente (anche incaricati di P.O.);
- n. 135 del 10.11.2025, recante: “Autorizzazione all'incremento della parte stabile del fondo risorse decentrate del personale dipendente e incremento fondo posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 14, comma 1/bis, del D.L. n. 25/2025 (Decreto PA), convertito con modificazioni nella L. n. 69/2025. Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica”, con la quale è stata demandata al sottoscritto l'integrazione del fondo salario accessorio del personale dipendente – parte stabile, dell'importo di € 22.000,00 (comprensivi di oneri riflessi ed IRAP a carico dell'ente) e destinati a tutto il personale dipendente (anche incaricati di P.O.);

VISTE le recenti deliberazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna n. 218 e n. 219, ambedue del 15 ottobre 2025, nelle quali viene esplicitamente stabilito che le risorse di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. n. 18/2023, destinate al salario accessorio del personale dipendenti degli enti locali della Sardegna, vanno in deroga sia al limite di spesa del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, sia al tetto di spesa del personale degli anni 2011/2013, di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, sia alla spesa del personale di cui all'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, che serve a determinare le capacità assunzionali;

VISTE le indicazioni operative del MEF – dipartimento della RGS - del 27.06.2025 in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025;

PRESO ATTO che l'incremento di cui al D.L. n. 25/2025 risulta in deroga al limite di spesa del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ma non al tetto di spesa del personale degli anni 2011/2013, di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006;

DATO ATTO CHE, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - **IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017** (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Ccnl 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

DATO ATTO atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del Ccnl 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, come di seguito indicati:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

PREMESSO CHE il Comune di Usini:

- a partire dall'anno 2013, è soggetto ai limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità interno prima e dal pareggio di bilancio poi;

- non è ente strutturalmente deficitario, come risulta dalla certificazione del Servizio Finanziario acquisita agli atti, a seguito dell'approvazione del Rendiconto di gestione per l'anno 2018;
- ha una spesa di personale che, per l'anno 2024 a consuntivo e 2025 in previsione, non ha superato la corrispondente media triennale 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557/ter della L. n. 296/2006, come introdotto dall'art. 3, comma 5/bis del D.L. n. 190/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014, come risultante dalle evidenze del consuntivo 2024, regolarmente approvato, dal bilancio preventivo 2025.2027, regolarmente approvato e dalla certificazione del Servizio Finanziario;
- con le spese riguardanti la costituzione del presente fondo, non ha superato i predetti limiti nemmeno nell'anno 2025;
- ha attivato rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;
- sulla base dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, non supera il fondo per il salario accessorio dell'anno 2016.

RILEVATO, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.05.2018 (differenziali p.e.o. rinnovo contrattuale precedente);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCCNL 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (differenziali p.e.o. rinnovo contrattuale attuale);
- art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (nell'ente presta servizio n. 1 dipendente di categoria B3 giuridico);
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- incrementi di cui all'art. 2, c. 2, della Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 18, di cui alla delibera di G.R. n. 46/29 del 29.11.2024 (cfr Corte dei Conti Sardegna sopra indicate);
- incrementi di cui all'art. 14, c. 1/bis, del D.L. n. 25/2025 (Decreto PA), convertito con modificazioni nella L. n. 69/2025;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce ancora la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2025;

RICORDATO che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 63.028,43, quale tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (incentivi funzioni tecniche ex progettazioni, risparmi straordinario anno precedente, residui anno precedente di parte stabile, ecc.);

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025 è composto dalle voci contrattuali di sintesi, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

TENUTO conto che il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale e salario accessorio, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 ed all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

DATO ATTO, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo ed economico triennale 2023.2025 sottoscritto in data 04.12.2023;

RITENUTO di dover procedere all'integrazione del Fondo per il Salario Accessorio del personale dipendente anno 2025, sulla base degli atti di Giunta più sopra indicati;

VISTO il parere del Revisore dei Conti sulla presente integrazione;

VISTO l'art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la deliberazione C.C. n° 51 del 23.12.2024 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione G.C. n° 2 del 13.01.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance per il triennio 2025/2027;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni,

DI INTEGRARE, sulla base delle deliberazioni di G.C. nn. 126 e 135 del 10.11.2025, di incremento dei fondi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, c. 2, della Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (delibera di G.R. n. 46/29 del 29.11.2024) e dall'art. 14, c. 1/bis, del D.L. n. 25/2025 (Decreto PA), convertito con modificazioni nella L. n. 69/2025, il Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2025, per un importo complessivo di € 29.477,46, di cui:

- integrazione parte stabile dell'importo di € € 16.628,81 (più oneri riflessi ed IRAP = 13.200,00)-incremento di cui all'art. 14, c. 1/bis, del D.L. n. 25/2025 (Decreto PA), convertito con modificazioni nella L. n. 69/2025;
- integrazione parte variabile dell'importo € 12.848,65 (più oneri riflessi ed IRAP = € 16.998,76)-incremento di cui all'art. 2, c. 2, della Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 18;

DI ATTESTARE che il finanziamento relativo a tali incrementi trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2025.2027 afferenti la spesa del personale, come di seguito indicati:

- € 29.477,46 (più oneri riflessi ed IRAP a carico dell'ente) sul codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.004 cap. 2163 - 2164 e seguenti.

DI RIEPILOGARE l'importo del Fondo per il salario accessorio del personale dipendente per l'anno 2025, come di seguito indicato e secondo quanto contenuto dettagliatamente nell'ALLEGATO A alla presente:

- Totale fondo 2025: € 139.430,19;
- Fondo parte stabile: € 72.471,91;
- Fondo parte variabile: € 66.958,28.

DI DARE ATTO CHE:

- la costituzione del fondo, integrata con la presente, comporta comunque il rispetto del limite di spesa del personale per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 557/ter della L. n. 296/2006, come introdotto dall'art. 3, comma 5/bis del D.L. n. 190/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/201, in quanto non supera la corrispondente media triennale 2011/2013.
- la costituzione del fondo, integrata con la presente, non supera il fondo per il salario accessorio dell'anno 2016, come imposto dall'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017, tenuto conto altresì del fondo per lo straordinario, del fondo per i titolari di posizione organizzativa e dei compensi accessori del Segretario Comunale (vedasi allegati B), C) e D) alla presente;

DI APPROVARE i seguenti allegati:

- ALLEGATO A: fondo salario accessorio - dettaglio costituzione;
- ALLEGATO B: fondo Segretario comunale 2025;
- ALLEGATO C: fondo posizioni organizzative aggiornato (fondi di bilancio);
- ALLEGATO D: limite al salario accessorio – prospetto riepilogativo.

DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2026, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile.

DI SUBORDINARE l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

DI COMUNICARE, per quanto di competenza, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai fini della destinazione delle risorse in contrattazione decentrata, considerato quanto indicato alla delegazione trattante di parte pubblica, da parte della Giunta Comunale, con gli atti in premessa indicati.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Spissu Giovanni

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Usini 20-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Chessa Giovanni Libero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito del comune www.comune.usini.ss.it per quindici giorni consecutivi dalla data di esecutività dal 20-11-2025 al 05-12-2025.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Usini 20-11-2025

Dott. Spissu Giovanni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).